

RAMSPEC 2016

REACH E CLP: il ruolo del distributore nella filiera chimica

Dott. Gabriele Scibilia

Milano, 12 Ottobre 2016



UNI EN ISO
9001:2008



REACH e CLP: il distributore

I Regolamenti REACH & CLP conferiscono un ruolo attivo in materia di sicurezza dell'uso dei chemicals a tutte le imprese coinvolte nella supply chain. L'obiettivo "sicurezza" dipende fundamentalmente dalla virtuosità di tali imprese.

Nella pratica però il livello di cultura della sicurezza e di conoscenza degli obblighi derivanti dall'applicazione dei regolamenti REACH e CLP, è assai differente tra un attore e l'altro nella supply chain, nella quale il distributore, troppo spesso, non trasferisce le informazioni secondo i tempi e le modalità richieste.



Esempi di distributori poco virtuosi ...

... effettivamente la messa a norma della distribuzione delle SDS è obbligatoria ma al momento non rientra nelle priorità aziendali

... le fornisco gli scenari espositivi ma tenga conto che lo sto facendo a titolo di cortesia considerati i rapporti tra le nostre aziende...



... ci sono dei tempi tecnici prima che le possa fornire la SDS aggiornata in lingua italiana

... importatore? La mia azienda “distribuisce” da una vita prodotti provenienti dagli U.S.A. nel mercato italiano

Distributore: la definizione (art.3 REACH e art.2 CLP)

DISTRIBUTORE: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, ai fini della sua vendita a terzi.

Distributore: le sotto-categorie



Re-branding (riconfezionatore): un attore che appone il proprio marchio su un prodotto che qualcun altro ha fabbricato.

Rivenditore al dettaglio: attore che si limita a immagazzinare e a immettere sul mercato sostanze, miscele o articoli vendendoli a consumatori finali e/o a utilizzatori professionisti attraverso esercizi commerciali.

Impresa di stoccaggio: un attore che si limita ad immagazzinare sostanze e miscele per terzi.

REACH e CLP: la supply chain




Figure 9 The distributor and the supply chain



REACH: il ruolo del Distributore (rif. artt. 31, 32, 33, 34)

Il principale obbligo di un distributore è quello di

TRASMETTERE LE INFORMAZIONI

relative ai prodotti che distribuisce a monte e a valle della catena di approvvigionamento



CLP: il ruolo del Distributore (rif. art.4)

I distributori sono **obbligati a garantire** che le proprie sostanze e miscele siano etichettate e imballate conformemente ai titoli III e IV del regolamento CLP prima di immetterle sul mercato.

Per conformarsi a tale obbligo i distributori **possono** utilizzare le informazioni fornite loro, ad esempio, nelle schede di dati di sicurezza che accompagnano sostanze e miscele (articolo 4, paragrafo 5 del CLP).



Il Distributore, un ruolo attivo ... obblighi (1/2)

Le informazioni che un distributore può essere tenuto a trasmettere:

- ❑ informazioni relative all'identificazione degli usi, provenienti da fabbricanti/importatori e destinate agli utilizzatori a valle (tramite questionari) o provenienti dagli utilizzatori a valle e destinate ai fornitori, per esempio mediante una breve descrizione generale dell'uso;
- ❑ informazioni in materia di salute e sicurezza su possibili pericoli e rischi del prodotto trasmesse a monte e a valle della catena di approvvigionamento, ad esempio la SDS con o senza scenari espositivi ricevuta dal fornitore;
- ❑ informazioni concernenti le autorizzazioni o le restrizioni applicabili ad una certa sostanza;

Il Distributore, un ruolo attivo ... obblighi (2/2)

- ❑ informazioni sufficienti a consentire al cliente la sicurezza d'uso di un articolo che contiene una SVHC inclusa nell'elenco delle sostanze candidate in concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso;
- ❑ richieste specifiche d'informazioni da parte di un utilizzatore a valle al fornitore, se l'utilizzatore a valle è obbligato a predisporre una propria CSR;
- ❑ nuove informazioni su proprietà pericolose e sull'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi da parte dell'utilizzatore a valle e destinate ai fornitori.

Il Distributore: ulteriore obbligo

- Inoltre, il distributore è tenuto a mantenere e garantire la disponibilità delle informazioni su una sostanza, in quanto tale o di una miscela, per un periodo di almeno **dieci anni** dopo che ha fornito per l'ultima volta la sostanza o la miscela.

Il Distributore: raccomandazioni

- Trasmettere ogni richiesta ai fornitori e ogni informazione ai clienti per iscritto, su carta o in forma elettronica.
- Descrivere ed inserire nel sistema di garanzia della qualità le procedure adottate per la trasmissione e la gestione di documenti connessi agli obblighi previsti dal regolamento REACH.

REACH e CLP: regolamenti strettamente correlati

I due regolamenti attraverso la Scheda Dati di Sicurezza mettono in atto quelle misure volte a garantire la tutela della salute umana e la salvaguardia dell'ambiente a seguito dell'uso di sostanze e miscele pericolose.

È proprio attraverso la Scheda Dati di Sicurezza, infatti, che si attiva la trasmissione delle informazioni lungo tutta la supply chain.

La figura che ha un ruolo chiave nel garantire il flusso informativo è proprio il distributore perchè comunemente la supply chain è costituita da almeno tre attori e coinvolge sempre almeno un distributore:

Fabbricante/Importatore - Distributore - Utilizzatore a valle



UNI EN ISO
9001:2008



Osservazione 1: SDS, Persona competente

Impatto di REACH & CLP su EU Downstream legislation

Agenti chimici (*Direttiva 98/24/CE*)

Agenti cancerogeni, mutageni (*Direttiva 2004/37/CE*)

Rifiuti (*Direttiva 2008/98/CE e Decisione 2014/955/UE*)

Generatori aerosol (*Direttiva 1975/324/CEE*)

Seveso III (*Direttiva 2012/18/CE*)

Biocidi (*Regolamento UE n.528/2012*)

Detergenti (*Regolamento n. 648/2004*)

Pesticidi (*Direttiva 91/414/CEE*)

Cosmetici (*Regolamento CE n.1223/2009*)

Protezione dei giovani sul lavoro (*Direttiva 1994/33/CE*)

Sicurezza dei giocattoli (*Direttiva 2009/48/CE*)

Eco-labelling (*Regolamento CE n.66/2010*)

Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (*Direttiva 1992/85/CEE*)

Segnaletica di sicurezza (*Direttiva 1992/58/CEE*)

Ecc.



Osservazione 2: SDS, Informazioni sul fornitore (rif. 1.3)

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Il fornitore, sia esso fabbricante, importatore, rappresentante esclusivo, utilizzatore a valle o **distributore**, **deve essere identificato**. Va indicato l'indirizzo completo e il numero di telefono del fornitore, nonché l'indirizzo di posta elettronica della persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza.

[...] il distributore che si limita a immettere sul mercato un prodotto acquistato da un terzo, senza effettuare alcuna operazione (apportarvi modifiche o reimballarlo) può lasciare invariata l'etichetta e la SDS ricevute dal fornitore (è una possibilità). Questo è vero solo nel caso di un produttore UE in quanto qualora fosse extra-UE, l'acquirente non si configura più come distributore ma come importatore. Il Reg 453/2010 dice che **il distributore**, in quanto fornitore della SDS, **deve però** essere identificato. Pertanto, nella sez. 1.3 della SDS **deve** indicare il proprio indirizzo completo e il numero telefonico (è un obbligo).

Il punto chiave è che la SDS che il distributore fornisce (anche se rimasta tal quale e modificata solo aggiungendo nella sez. 1.3 le proprie coordinate) va sempre redatta a suo nome ed è sua la responsabilità in quanto lui diviene il fornitore della SDS. [...]

Cordiali saluti
CLP-HD5

Osservazione 3: Notifica degli usi (1/2)


Notifica degli usi (art. 37.2)

L'utilizzatore a valle ha il diritto di notificare per iscritto (su carta o in forma elettronica) un uso — come minimo la descrizione succinta dell'uso — al fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o **distributore** che gli fornisce una sostanza in quanto tale o in quanto componente di una miscela, al fine di renderlo un uso identificato.

I **distributori** trasmettono tali informazioni all'attore o al **distributore** immediatamente a monte della catena d'approvvigionamento.

Osservazione 3: Notifica degli usi (2/2)

Notifica degli usi e CSR



Osservazione 4: Fornitura della SDS (1/2)

- **Gratuita su carta o formato elettronico**
- **Fornitura "attiva"**
- **Ulteriori invii solo in caso di aggiornamento (art. 31.9)**

9. I fornitori aggiornano la scheda di dati di sicurezza tempestivamente nelle seguenti circostanze:

- a) non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;
- b) allorché è stata rilasciata o rifiutata un'autorizzazione;
- c) allorché è stata imposta una restrizione.

La nuova versione delle informazioni, datata ed identificata come «Revisione: (data)» è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica a tutti i destinatari precedenti ai quali hanno consegnato la sostanza o il preparato nel corso dei dodici mesi precedenti. Negli aggiornamenti successivi alla registrazione figura il numero di registrazione.

Osservazione 4: Fornitura della SDS (2/2)

2.13 Modi e tempistiche per la fornitura della SDS (*stralcio*)

Si tenga presente tuttavia che in questo contesto la dicitura "è fornita" va intesa come un obbligo attivo del fornitore di consegnare effettivamente la SDS (e ogni aggiornamento prescritto) piuttosto che renderla disponibile in maniera passiva, ad esempio su Internet o in maniera reattiva consegnandola su richiesta. Pertanto, il Forum dell'ECHA comprensivo dei rappresentanti degli organismi nazionali preposti all'applicazione ha concordato che, ad esempio, pubblicare semplicemente una copia di una SDS (o un aggiornamento) su un sito web non può essere considerato come assolvimento del proprio dovere di "fornire". Nel caso di "fornitura" elettronica, la consegna della SDS (e di eventuali allegati relativi allo scenario d'esposizione) come allegato a una e-mail in un formato generalmente accessibile a tutti i destinatari può essere considerata accettabile. Al contrario, l'invio di una e-mail con un link a un sito web generale all'interno del quale cercare e scaricare la SDS (o l'ultimo aggiornamento della SDS) non può essere considerato accettabile. Le possibilità in virtù delle quali un link specifico in grado di collegarsi direttamente alla SDS (o alla SDS aggiornata) potrebbe essere considerato accettabile e le condizioni che dovrebbero necessariamente essere applicate per consentirlo in futuro (in particolare come modo per gestire il crescente numero di scenari d'esposizione allegati) sono tuttora in fase di discussione¹⁷.

da: European Chemicals Agency (ECHA), "Guidance on the compilation of safety data sheets", version 3.1, Novembre 2015




UNI EN ISO
9001:2008



CONCLUSIONI

- I distributori svolgono un ruolo un ruolo fondamentale per garantire un flusso di comunicazione **efficace e continuativo** a monte e a valle della supply chain.
- Il coinvolgimento **attivo** dei distributori è indispensabile per proteggere le persone e l'ambiente dai rischi correlati alle sostanze chimiche.
- Il dovere principale del distributore è quello di **fornire**, nei tempi e nei modi previsti, **le informazioni** relative alla merce distribuita (sostanze, miscele e articoli) ed all'uso di tale merce, sia in qualità di fornitore verso i clienti (downstream) che in qualità di cliente verso il proprio fornitore (upstream).

Contatti



Sede di Pisa


Via Norvegia, 56

56021 Cascina (PI)

tel. +39 050 716900

fax +39 050 716920

fax corsi +39 050 716922



Sede di Milano

Piazza Francesco Caltagirone, 75

20099 Sesto San Giovanni (MI)

tel. +39 02 66043197

fax. +39 02 61297647

www.flashpointsrl.com

www.mercipericolose.it
(newsletter periodica gratuita)

www.adronline.it



info@flashpointsrl.com

UNI EN ISO
9001:2008

